

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

#### Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo (articolo 8 tariffa allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) prevedono per gli assegni bancari un diverso trattamento, a seconda che essi siano emessi in conformità oppure non in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Nel primo caso è dovuta, senza riguardo all'importo, una imposta fissa di bollo di lire 15; nel secondo caso, l'assegno è invece soggetto all'imposta di bollo delle cambiali (aliquota proporzionale del 5 per mille).

Poichè l'articolo 3 del menzionato regio decreto dispone che l'assegno non può essere emesso quando il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, è evidente che l'assegno a vuoto non può essere considerato un assegno emesso in conformità

di tale decreto, onde lo stesso è soggetto fin dall'origine al tributo proporzionale come se fosse una vera e propria cambiale.

Quanto alla regolarizzazione fiscale, da effettuarsi ad opera del possessore ai fini della conservazione dei diritti di regresso, essa, a termini dell'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dalla nota marginale all'articolo 8 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, deve intervenire nel termine di 30 giorni mediante il pagamento dell'imposta delle cambiali: in mancanza, come dispone l'articolo 118 del regio decreto n. 1736, l'assegno perde l'efficacia di titolo esecutivo.

La violazione al bollo, che in caso di regolarizzazione nel termine è elevabile solo nei confronti dell'emittente, e che in caso di

mancata regolarizzazione è invece elevabile anche contro il possessore, è quella prevista dall'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, ed è punita con la pena pecuniaria da 50 a 100 volte l'imposta evasa.

Attraverso accertamenti all'uopo disposti, si è avuto modo di rilevare che il recupero dei crediti erariali relativi alla pena pecuniaria comporta complessi adempimenti, i quali, nella maggior parte dei casi, si presentano per gli Uffici del registro particolarmente gravosi e con risultati non solo antieconomici, ma anche infruttuosi per l'Erario.

Secondo un calcolo approssimativo, ma abbastanza attendibile, si può ritenere che l'espletamento delle procedure relative ai verbali elevati in seguito a protesti degli assegni bancari emessi a vuoto comporti, nel settore finanziario e in quello delle cancellerie giudiziarie (per ciò che concerne le notificazioni e le procedure coattive), un dispendio di circa 800.000 ore lavorative all'anno. Per contro i contesti definiti per riscossione rappresentano appena l'8 per cento all'incirca del carico totale.

La manifesta inadeguatezza delle esazioni deriva dal fatto che i ripetuti tentativi di riscossione coattiva da parte degli Uffici del registro si concludono, nella stragrande maggioranza dei casi, infruttuosamente, in quanto vengono esperiti nei confronti di persone quasi sempre dissestate economicamente o sull'orlo del fallimento, che, inoltre, all'atto delle notificazioni, difficilmente si rendono reperibili.

Nell'intento di indirizzare l'attività degli uffici verso compiti più urgenti e proficui,

è apparso quindi opportuno modificare il sistema tributario e punitivo che regola la materia degli assegni bancari, escludendo dalla disciplina fiscale propria delle cambiali gli assegni a vuoto, e cioè quegli assegni che, con maggior frequenza, sono cagione di infrazione alla legge fiscale, assoggettandoli, allo stesso modo degli assegni regolari, ad una semplice imposta fissa, ed abrogando, di conseguenza, la norma di cui all'articolo 119 del regio decreto che stabilisce l'obbligo della regolarizzazione da parte del possessore.

Per quanto riguarda gli assegni viziati da irregolarità formali, costituite dalla mancanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, benchè sia difficile in pratica poterne effettuare l'accertamento, appare tuttavia giusto assoggettarli all'imposta proporzionale di bollo ogni volta che del fatto si abbia legittima conoscenza. Lo stesso può dirsi, ed a maggior ragione, nei riguardi degli assegni non datati o post-datati, considerati dal numero 5 dell'articolo 1 di detto decreto, non potendosi impedire che essi, allora, assolvano funzione sostitutiva degli effetti cambiari.

In concomitanza con la estensione dell'imposta fissa nei riguardi degli assegni a vuoto, la misura di detto tributo viene elevata dalle attuali lire 15 a lire 30 onde compensare l'Erario della cessata riscossione delle imposte proporzionali di bollo ora dovute per la regolarizzazione (circa 150-200 milioni di lire) e delle relative penalità, invero non molto frequentemente recuperabili.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 8 della tariffa allegato A — parte prima — al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, è modificato come segue:

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento	Note
Assegni bancari: 1) emessi con l'osservanza dei requisiti formali di cui ai nn. 1-2-3 e 5 dello articolo 1 del regio decreto 21-dicem. 1933, n. 1736.	Imposta fissa L. 30.	Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando la imposta venga pagata mediante marche, queste devono essere annullate esclusivamente dallo Ufficio del registro.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo né per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.
2) emessi senza la osservanza dei requisiti formali indicati nel precedente n. 1 o con data diversa da quella di emissione.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		Non si considera post-datato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella di effettiva emissione quando la post-datazione sia giustificata del periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre 4 giorni da quella dell'emissione.  È abrogato l'art. 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.